





dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi perché usurari ex art. 1815 2° c. c.c. e verificare, in ogni caso, come la banca abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente; d) sulla illegittimità dei tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto, e) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, dei tassi extrafido e delle valute fittizie, tutto applicato ma non concordato, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate; 2) Accertare, in ragione dell'elaborato peritale, delle argomentazioni sviluppate in narrativa e della espletanda CTU, che parte attrice, per il conto corrente n. 3782954 sin dall'inizio del rapporto e sino al 30.04.2014 è creditrice, in linea accertativa della somma di almeno € 63.737,71, rispetto a quanto contabilizzato dalla banca o della somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, oltre interessi, nei confronti della Banca convenuta; 3) Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca convenuta, con la propria condotta contra legem ha commesso sia il reato di usura oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.; 4) Accertare e dichiarare che [REDACTED] a partire dall'inizio del rapporto, sia per interessi usurari che per competenze non dovute ha illegittimamente addebitato a parte attrice, rispetto a quanto dalla stessa contabilizzato, la somma di almeno € 63.737,71 al 30.04.2014 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, oltre interessi, salvo altro; 5) per l'effetto di quanto ai punti precedenti ed atteso che la Banca ha comunicato il recesso dal contratto di conto corrente, condannare [REDACTED] Spa al pagamento della somma almeno € 48.679,85 derivante dalla differenza tra il suffetto importo di € 63.737,71 ed il saldo negativo operato dalla banca al 10/11/2014 pari a € 15.057,86 o della somma a differenza maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, oltre interessi, salvo altro; 6) Col favore delle spese e degli emolumenti di causa (...) In via Istruttoria nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, ed estendere le due risultanze peritali fonti di prova e scaturigine della pretesa attorea (...))»

Precisazioni come da memoria nr. 1: “si precisa, che si chiede il rigetto di ognuna delle domande, eccezioni e conclusioni di controparte e si insiste perché il Giudice, previa acquisizione ex art. 210 cpc dei contratti di apertura di credito originario e di quelli eventuali successivamente intercorsi, fino a quello del 2009 prodotto, si pronunci sulla esistenza, nullità e o illegittimità e o inefficacia: a) dei contratti e delle clausole contrattuali e determinazione degli interessi, spese, valute, cms e costi previsti nei contratti e o effettivamente applicati dalla banca; b) sulla nullità della effettiva e successiva applicazione degli stessi oneri; c) su ogni operazione relativa al rapporto e utile e necessaria agli accertamenti per determinare le somme dare avere oggetto della domanda; d) sulla applicabilità del comma 7 dell'art. 117 TUB, ovvero il tasso pari al rendimento minimo dei BOT al posto degli tutti gli interessi, competenze e le spese; e) in considerazione della eccepita prescrizione, con CTU previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento sulla base “ del "legittimo saldo" rideterminato dal CTU, e non in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca, ovvero sulla base del "saldo banca", (Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud. 15/01/2020) 19/05/2020, n. 9141). Si riserva ogni deduzione ed osservazione sulla documentazione ad oggi non prodotta dalla convenuta. Si insiste fin d'ora affinché il Giudice Voglia disporre C.T.U. contabile sul rapporto di conto corrente, al fine di accertare, sulla scorta della documentazione prodotta e o che si produrrà e di cui si è chiesta l'esibizione, il reato di usura e la violazione di contratti, della normativa e del disposto ex articolo 1283 c.c. Il consulente dovrà altresì constatare, previa acquisizione, anche d'ufficio, di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali pattuizioni, convenzioni, missive esistenti presso la banca convenuta): l'esatto saldo dei due conti correnti oggetto di contestazione; l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista; l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti



*all'intero rapporto; determinare il TEG applicato, previa epurazione di tutti i costi e le spese; la commissione di massimo scoperto per tutta la durata dei conti fino alle date delle domande e gli interessi lucrati su di essa e gli effettivi giorni di valuta; verificare se la banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel decreto ministeriale di riferimento; indicare l'applicabilità del comma 7 dell'art. 117 TUB".*

Per il convenuto:

*"In via preliminare: - dichiarare la prescrizione di tutte le rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente il 31 gennaio 2007; nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti; in subordine, via istruttoria: - rimettere la causa in istruttoria onde mantenere le commissioni di disponibilità fondi, quanto meno sino al 1.01.2012; in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge".*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A fondamento delle domande sopra riportate, l'attrice ha dedotto che:

-la società [REDACTED] è titolare del contratto di conto corrente n. 3782954 acceso presso la [REDACTED] S.p.A.;

-la correntista aveva conferito ad un perito, esperto di analisi finanziaria, l'incarico di verificare la sussistenza di eventuali irregolarità;

-dalla perizia contabile era emerso che, nel corso dei rapporti suddetti, la Banca aveva applicato tassi di interesse usurari, indebite commissioni e applicazione di anatocismo.

^^^^^^

Si è costituita in giudizio la Banca convenuta, la quale ha eccepito la assoluta genericità dell'atto di citazione e la inammissibilità della domanda, essendosi le poste, oggetto di accertamento e richiesta di restituzione, prescritte.

Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, attesa la infondatezza delle dedotte illegittimità e la correttezza degli addebiti effettuati dall'Istituto di credito.

^^^^^^

La causa veniva istruiva mediante CTU contabile a firma del dott. [REDACTED] la consulenza definitiva veniva depositata in data 1° dicembre 2022.

^^^^^^

- **La delimitazione del thema decidendum.**

La parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir rideterminare il corretto saldo del rapporto, previa eliminazione delle somme illegittimamente addebitate, nonché al fine di sentir condannare la Banca convenuta alla ripetizione delle somme predette. A tale ultimo proposito, le parti hanno allegato e provato che, in epoca anteriore al presente giudizio, è intervenuta la chiusura del rapporto in questione; lo stesso convenuto, nella comparsa di risposta, ha affermato che la società



- ***Sulla infondatezza della eccezione della Banca di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione.***

In via preliminare si ritiene opportuno esaminare la richiesta di parte convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, avendone la Banca lamentato l' indeterminatezza, in quanto l'atto introduttivo recherebbe argomentazioni domande e deduzioni non corroborate da una chiara definizione della *causa petendi* ma effettuate mediante ricorso all'allegazione implicita, consistente in un generico richiamo ad una consulenza tecnica di parte che, per lo più, conterrebbe riferimenti giurisprudenziali avulsi dal caso di specie.

L'eccezione in questione è infondata.

Si deve invero osservare che, nel caso di specie, proprio a partire da un'indagine complessiva dell'atto introduttivo del presente giudizio, ed a prescindere dalla fondatezza nel merito delle contestazioni svolte, il contenuto risulta sufficientemente determinato, considerato anche che la lamentata indeterminatezza risulta smentita dal fatto stesso che la Banca convenuta sia, in realtà, riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese, con ciò sgombrando il campo da ogni timore in ordine ad eventuali lesioni del proprio diritto di difesa.

Peraltro, l'attore, nell'atto di citazione, ha fornito sufficiente e specifica indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto fondanti -a suo dire- le denunce di illegittimità delle pattuizioni negoziali e dei costi dei rapporti bancari oggetto di causa.

Risulta, pertanto, pienamente rispettato il principio del contraddittorio processuale, attenendo al diverso profilo del merito della causa le diverse questioni della fondatezza o meno delle contrapposte prospettazioni giuridiche e fattuali propugnate dalle parti.

- ***Sulla ripartizione dell'onere della prova.***

Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “*cliente*” –correntista o mutuatario-per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “*voci*” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto



Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, specie se soggetto non consumatore, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Venendo al caso di specie, risultano prodotti in atti:

- 1) il contratto di conto corrente n. 409577 del 19 luglio 2002;
- 2) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3782954 del 9 ottobre 2003;
- 3) il contratto di apertura di credito a valere su conto corrente n. 3782954 del 24 novembre 2009 (docc. 2 e 3 fasc. convenuta), nonché estratti conto relativi al conto corrente n. 3782954 che paiono coprire il periodo a partire dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2014 (doc. 6 fasc. attrice).

Il Tribunale, rilevato che già dall'estratto conto del mese di giugno 2004 risultava la concessione di fido e che nel contratto 24 novembre 2009 si faceva riferimento ad una linea di credito concessa in data 28 settembre 2005, avendo verificato che parte attrice aveva provveduto alla richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. in data antecedente all'instaurazione del giudizio (doc. 1 fasc. attrice) ordinava, ex art. 210 c.p.c., alla Banca di produrre documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente n. 3782954.

Di seguito parte convenuta precisava di non aver rinvenuto la documentazione oggetto di richiesta da parte del Giudice.

Ciò premesso si osserva che, come affermato da parte attrice nelle note conclusive (*“Si evidenzia come gli elementi per pervenire ad una decisione di integrale accoglimento della domanda, sono diffusamente presenti in atti e nella documentazione prodotta.”*) e come desumibile dalla Consulenza tecnica, la documentazione acquisita si è rivelata sufficientemente idonea a ricostruire il rapporto contrattuale tra le parti.

Per quanto riguarda la documentazione mancante oggetto di istanza, rimane il fatto che l'attrice non abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico, non avendo versato in atti e residui documenti relativi al conto corrente per cui è causa.



Non potrebbe, inoltre, l'attrice lamentarsi del mancato inadempimento della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice nei suoi confronti non potendosi trarre dalla inadempienza della banca *tout court* il fondamento delle domande proposte. In tal senso si è espressa peraltro la Suprema Corte, stabilendo che *“è principio fermo quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in nessun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante”* (cfr. Cass. Civ., 4.4.2016, 6511).

Per costante giurisprudenza, il potere conferito al giudice ex art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento deve essere tenuto distinto dall'onere riproduzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l'ordine di esibizione, assolvere con un altro mezzo l'onere probatorio.

Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente avesse allegato specificamente che la conclusione del contratto fosse avvenuta *“verbis tantum”* circostanza che avrebbe imposto al giudice di rilevare la nullità del negozio. Ove la stipulazione verbale fosse stata contestata, il correntista sarebbe stato dispensato dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che sarebbe spettata semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).

Si deve quindi distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio (presupposto logico alla domanda ex art. 210 c.p.c.) dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso. Nella prima ipotesi, la Banca non può ritenersi onerata della produzione del contratto neppure invocando il cd. principio di vicinanza della prova in quanto tale principio non opera quando *“ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”* (Cass. 19566/2021; Cass. 33009/2019).

E' infatti il correntista onerato alla produzione del contratto al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate. Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta invece ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto. In sostanza, quando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che assume inesistente, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro. Nel caso di specie l'attore non ha mai negato che il contratto di conto corrente e i vari negozi collaterali siano stati sottoscritti tra le parti tant'è che ha richiesto l'esibizione dei medesimi.

Sarebbe stato dunque onere dello stesso attore, nel caso intendesse ritenere illegittime ulteriori somme addebitate sul conto corrente per interessi commissioni e spese (oltre a quelle individuate dal CTU utilizzando i documenti refluiti nel fascicolo), produrre la relativa documentazione.

A completamento della premessa, si osserva che è onere del correntista la produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto.

La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione



alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda. Nel dettaglio, in caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, recente ed autorevole giurisprudenza afferma che "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020, Cass. Sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4083).

Tali pronunce trovano fondamento nell'assunto ormai pacifico che impone, quando la banca assume la veste di convenuta, che sia il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, producendo adeguata e completa documentazione.

- ***Sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici.***

Transitando alle doglianze sollevate dall'attrice, giova anzitutto rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.

E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.



**Invece, nel periodo successivo al 2000 (ambito temporale all'interno del quale ricade la fattispecie *sub iudice*) non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.**

Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.

La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.

Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).

Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.

In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.

Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.

Orbene, deve ritenersi che la **legge di stabilità** sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto



Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute **a partire dall'1.1.2014** e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.

- ***Sull' usura originaria e sopravvenuta.***

Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).

L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.

Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.



- *Sulla nullità della Commissione di massimo scoperto*

Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.

Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.

In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.

Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.

E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.

La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di "proposta di modifica unilaterale del contratto").

Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.

Alla luce di tale complessa situazione, deve ritenersi che -con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- **la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista"**



**indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.**

Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma **non sia utilizzata**: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.

D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.

Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrelevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempimento dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.

- ***Sulla prescrizione***

Giova osservare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: *«l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie»* (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, **anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione**).



Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Sicché, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.

In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.

In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372, cit.).

### ***Le risultanze della CTU***

Alla luce de orientamenti e dei principi suesposti (refluiti nella redazione dei quesiti) e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.

In particolare, il CTU, con riferimento al rapporto contrattuale sopra citato, ha verificato la presenza in atti dei seguenti documenti:

- estratti conto completi di movimentazione, scalare e fogli di calcolo delle competenze, per il periodo compreso tra il II trim. '04, primo estratto conto disponibile che alla data del 31/03/04 presenta un saldo a debito per € 12.726,34, e il 16/09/14, data del passaggio del conto a sofferenza per € 15.039,32 (all. 6 all'atto di citazione della società correntista);



- contratto di conto corrente, in relazione al quale in questa sede si discute, sottoscritto in data 19/07/02 (all. 2 alla comparsa della banca);

Il contratto esaminato dal CTU, numerato 409577 contiene le pattuizioni originarie concordate tra le parti.

Il negozio, oltre a riportare l'indicazione del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenzia la pattuizione del tasso creditore nominale e effettivo (0,03125%), del tasso debitore nominale e effettivo (pari rispettivamente al 14,00% e al 14,75229%), dell'aliquota della CMS (1,00%) nonché delle principali voci di spesa applicate al rapporto.

Il documento in parola riporta altresì la specifica sottoscrizione della clausola con cui la banca si riserva la facoltà di modifica delle condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente (art. 16 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi).

Il CTU ha inoltre esaminato:

- contratto di adesione al "Conto package Imprendo Gold" sottoscritto in data 9/10/03 privo dell'indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto (all. 2 alla comparsa della banca);
- contratto di affidamento sottoscritto in data 24/11/09 (all. 3 alla comparsa della banca) con cui la banca comunica la concessione di una linea di credito di € 40.000 a revoca da utilizzare mediante apertura di credito in conto corrente.

Il documento in parola, oltre a indicare il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, riporta l'indicazione del tasso debitore *entro* fido nominale e effettivo (pari rispettivamente all'11,40% e all'11,89%) e del tasso debitore *extra* fido nominale e effettivo (pari rispettivamente all'11,90% e al 12,44%).

L'operato del CTU, come si andrà di presso ad analizzare, appare conforme alle regole scientifiche più aggiornate in materia nonché alle statuizioni giuridiche della più recente ed autorevole giurisprudenza. La medesima valutazione vale per le controdeduzioni dal medesimo effettuate in relazione alle osservazioni dei CTP.

Inoltre, le motivazioni circa l'applicazione delle regole al caso di specie e i relativi risultati finali appaiono scevri da errori e supportati da argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili.

- a) **Nel dettaglio, con riferimento alla verifica dell'usura al momento della pattuizione delle condizioni economiche**, la tabella seguente, redatta dall'esperto utilizzando i criteri di calcolo sopra illustrati, mostra come le condizioni economiche convenute nei due contratti in atti che riportino l'indicazione delle condizioni economiche risultano rispettose della L.



108/96:

Verifica usura contrattuale c/c 3782954

data	tipologia	importo fido	Tasso debitore	Al. CMS	CMS soglia	debordo	TEG interessi	TEG oneri	TEG totale	Tasso soglia	Debordo
19/07/2002	conto corrente	-	14,000%	1,000%	0,825%	Si	14,700%	0%	14,700%	18,45%	No
24/11/2009	affidamento	40.000,00	11,400%				11,400%	0%	11,400%	12,77%	No

Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca, non risulta superato il tasso soglia fissato dal DM relativo al trimestre di riferimento.

b) **Per quanto concerne il regime di capitalizzazione**, si rileva che la banca ha applicato per tutta la durata del rapporto il regime di capitalizzazione trimestrale delle competenze. Sul punto il CTU ha provveduto, come espressamente richiesto dal quesito, alla rideterminazione degli interessi passivi "senza alcuna capitalizzazione per il periodo successivo il 1 gennaio 2014", stante l'introduzione della L. 147/13 che ha modificato l'art. 120 TUB reintroducendo il divieto di anatocismo.

Il CtU ha pertanto espunto gli addebiti per interessi operati dalla banca per il periodo successivo e a riaddebitarli, previo ricalcolo sui saldi via via più favorevoli per la società correntista, solo alla data del giroconto a sofferenza.

Per quanto riguarda il periodo precedente, la capitalizzazione è disciplinata dall' art.120 TUB nella versione del 1999 il quale rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede all' art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. All' art. 6 prescrive che "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, **tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.** Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

Ciò premesso, lo Scrivente, pur avendo tenuto conto di quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 4321/22, ritiene attendibile, poiché logicamente argomentata e **supportata da calcolo dimostrativo**, la spiegazione offerta dal CTU in relazione all'indicazione del medesimo valore per il tasso creditore nominale ed effettivo, entrambi indicati pari allo 0,03125%. In particolare, la coincidenza dei due tassi non dimostra che non sia stata prevista e applicata la capitalizzazione trimestrale a credito, ma solo che la differenza tra i due tassi sia talmente minima da non essere valorizzata dal tasso arrotondato al quinto decimale ( $TAE = (1 + TAN / 4)^4 - 1 = (1 + 0,03125\% / 4)^4 - 1 = 0,031253662\%$ ). Dal calcolo effettuato si può notare che l'effetto della capitalizzazione si esplica solo a partire dal sesto decimale. Ciò è verosimilmente attribuibile alla esiguità degli interessi attivi.



In conclusione, il TAE, arrotondato al quinto decimale, risulta solo apparentemente pari al TAN. Di conseguenza, si conferma da parte della banca l'effettiva applicazione del regime di pari periodicità come pattuito nel contratto di accensione di conto del 19/07/02.

c) **Con riferimento alle CMS**, la documentazione contabile in atti attesta l'addebito della CMS, dall'apertura e fino al II trim. '09, con applicazione dell'aliquota sul massimo utilizzo trimestrale. La CMS risulta pattuita nel contratto di conto corrente del 19/07/02, senza l'indicazione della modalità di calcolo ed in particolare della base di calcolo (non risultando specificato se essa debba essere individuata nel massimo saldo debitore liquido o contabile del trimestre, o se detto saldo debba essere rilevato puntualmente o mantenuto per un certo numero di giorni). A tale proposito è pacifico che, per quanto interessa la commissione di massimo scoperto, come sopra *funditus* riportato, per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola nella quale venga specificato in modo chiaro il tasso, la base di calcolo, il criterio e la periodicità dell'addebito, poiché altrimenti la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo dovranno reputarsi illegittimi (cfr. *ex multis* da ultimo cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74). In considerazione dell'indeterminatezza della pattuizione della CMS, il ctu ha correttamente provveduto ad annullarne i relativi addebiti, per l'importo complessivo di € 12.599,95.

**Con riferimento alle commissioni sostitutive delle CMS**, il CTU ha rilevato che, a partire dal III trimestre 2009, risulta addebitata la "commissione disponibilità immediata fondi", computata applicando un'aliquota all'importo del fido accordato, ma la stessa non risulta essere stata convenuta per iscritto e non risultano in atti documenti contrattuali o proposte di modifica del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB che attestino la legittimità della sua introduzione.

A tale proposito, sarebbe stato obbligo della banca, a norma dell'art. 118, comma 2, T.U.B., inoltrare una comunicazione al proprio cliente, concedendogli un termine per recedere dal contratto. Sarebbe stato altresì onere della Banca stessa dimostrare la corretta trasmissione al cliente delle comunicazioni dalle quali scaturiscono (**come nel caso di specie in relazione all'addebito della commissione disponibilità immediata di fondi**) modifiche delle condizioni contrattuali, dovendosi precisare che, trattandosi di comunicazioni recettizie, all'intermediario incombe l'onere di provare non solo l'invio ma anche l'avvenuta ricezione della comunicazione in questione (cfr., tra le altre, ABF Torino n. 894/2020; ABF Milano n. 2670/18; ABF Coll. Coord. 535/2015).

In considerazione dell'assenza di prova della pattuizione della commissione disponibilità immediata fondi, tramite contratto scritto o adeguamento contrattuale ex art. 118 TUB, il CTU ha correttamente provveduto ad annullarne i relativi addebiti, per l'importo complessivo di € 4.418,47. Medesimo ragionamento per "commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi", posta addebitata a partire dal III trimestre 2009. In relazione a tale addebito non risulta pattuito alcunché in nessuno dei contratti in atti e, pertanto, in conformità ai principi sopra fissati, il CTU ha correttamente provveduto ad enuclearne i relativi addebiti per l'importo complessivo di € 410,75.

d) Per quanto concerne la richiesta di evidenziare la presenza di oneri addebitati senza legittimazione pattizia, nello specifico "canoni mensili", "diritti di segreteria e comm. Fido" e valute deve rilevarsi come la domanda attorea fosse volta all'accertamento e restituzione di *spese e*



*commissioni non contrattualizzate* (tra le quali rientrano senz'altro quelle appena menzionate). Quindi si può ritenere rispettato il principio della domanda. Pertanto lo scrivente ritiene che la Banca non abbia subito alcuna lesione del contraddittorio, avendo la medesima nominato un CTP il quale avrebbe potuto prendere posizione su tali aspetti.

e) In riferimento all'analisi delle rimesse solutorie, il CTU ha correttamente quantificato l'effetto della prescrizione decennale, individuando le rimesse solutorie secondo i principi stabiliti dalla Cassazione S.U. n. 24418/10. Come richiesto dal Giudice, il medesimo ha considerato quale termine interruttivo della prescrizione la data della richiesta documentale operata dalla società correntista con lettera del 31/01/17, riconosciuta anche dalla banca convenuta come atto interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione. Lo stesso ha quindi provveduto ad individuare, per il periodo precedente il 31/01/07, *dies a quo* prescrizione, individuato risalendo a ritroso di dieci anni dall'interruzione dei termini prescrizionali, le rimesse solutorie: per il periodo precedente l'ultimo decennio, tutte le competenze eventualmente coperte da rimesse solutorie devono essere considerate non più ripetibili in quanto prescritte; per il periodo successivo, invece, risultano ripetibili tutti i pagamenti delle competenze illegittimamente addebitate in conto.

L'analisi delle rimesse è stata condotta attribuendo natura solutoria alle sole rimesse intervenute con saldo passivo scoperto o extrafido: le rimesse affluite in conto in assenza o in eccedenza rispetto all'affidamento esistente, aventi quindi natura solutoria, sono state imputate prioritariamente a pagamento delle competenze precedentemente addebitate dalla Banca. Tali competenze sono quindi rimaste in conto, senza essere soggette a ricalcolo. Per l'analisi sono stati messi a confronto: a) i limiti di fido attestati con certezza dalla documentazione contabile in atti, ed in particolare dai riassunti scalari e prospetti di liquidazione delle competenze, che evidenziano l'esistenza, dall'inizio del periodo documentato, di un affidamento di € 20.000, che ascende ad € 40.000 in data 4/10/04 ed ulteriormente ad € 60.000 in data 30/09/05; b) **i saldi depurati dalle competenze illegittime**, in applicazione delle specifiche richieste del Quesito, che chiede di "*eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto*" come stabilito dalle recenti pronunce di Cassazione n. 9141/20 e n. 3858/21. L'analisi effettuata ha riscontrato la presenza di rimesse solutorie sufficienti a pagare tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla Banca fino al II trim. '06, per un importo pari ad € 5.139,14 (cfr. Allegato 2). Tali rimesse sono state detratte dal risultato finale del ricalcolo, al fine di rispettare il principio di diritto dettato dalla Cass. n. 9141/20 secondo "l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione".

I calcoli effettuati dal CTU, applicando le regole giuridiche e tecniche corrette, hanno prodotto il seguente risultato:

- a) nessuna rettifica per usura;
- b) applicazione del regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati successivamente all'1/01/14;



c) enucleazione delle CMS in considerazione dell'indeterminatezza della relativa pattuizione; enucleazione delle commissioni sostitutive (commissioni disponibilità immediata fondi e CIV) in considerazione dell'addebito privo di legittimazione pattizia;

d) A tale calcolo si deve aggiungere altresì l'espunzione anche gli addebiti a titolo di canoni mensili (per € 6.350,99) e diritti di segreteria (per € 1.410,00)

e) riduzione del recupero peritale dell'importo delle rimesse solutorie individuate nel periodo precedente il 31/01/07.

I ricalcoli svolti secondo i criteri sopra richiamati evidenziano al 16/09/14, rispetto all'importo di € 15.039,32 girato a sofferenza dalla Banca, un saldo ricalcolato a credito di € 34.520,80, per una differenza a favore della società correntista di € 49.560,12.

### **Conclusioni:**

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 3782954 (già n. 409577) , alla data di chiusura è pari ad un importo a credito del correntista pari ad € 34.520,80.

La Banca convenuta va, pertanto, condannata alla restituzione alla società alla [REDACTED] della somma di € 34.520,80, con riferimento al conto corrente n. 3782954 (già n. 409577), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione dell'accolto, ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo che segue.

Parimenti, le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della Banca convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

In parziale accoglimento delle domande attoree, **DICHIARA** che il saldo finale del conto corrente , intestato alla [REDACTED] alla data di chiusura è pari ad un importo a credito del correntista pari ad € 34.520,80;

**CONDANNA** la U [REDACTED] spa alla restituzione alla società alla [REDACTED] della somma di € 34.520,80, con riferimento al conto corrente n. [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

**CONDANNA** la [REDACTED] T spa. alla refusione, in favore della società alla [REDACTED] SRL, delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 nella somma di € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;

**PONE** le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della Banca convenuta U [REDACTED] spa.



Sentenza n. 503/2023 pubbl. il 27/09/2023

RG n. 1696/2019

Repert. n. 669/2023 del 28/09/2023

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Oristano, 27 settembre 2023

Il Giudice  
dott. Andrea Bonetti

